



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**“G.B. MOSCATO”**  
**SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GR.**  
**87038 SAN LUCIDO (CS) Via Strada I**

cod.mecc. CSIC84100C cod.fisc. 86001330785 Tel. e fax 0982/81056e-mail istit.: [csic84100c@istruzione.it](mailto:csic84100c@istruzione.it)  
posta certificata: [csic84100c@pec.istruzione.it](mailto:csic84100c@pec.istruzione.it) - sito web: <http://www.icsanlucido.edu.it>

Codice fatturazione elettronica. UFUVD

Ai docenti dell'Istituzione scolastica  
Al personale ATA  
Al sito web sezione Circolari

**Oggetto:** Chiarimenti sulla modalità di fruizione dei permessi brevi.

L'art. 16 del CCNL dispone che, **compatibilmente con le esigenze di servizio**, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. **Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.**

#### **Personale docente**

Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare l'orario settimanale di insegnamento: il docente di scuola di I grado con orario completo non potrà superare le 18 ore di permesso in un anno scolastico; il docente di scuola primaria con orario completo non potrà superare le 24 ore di permesso in un anno scolastico; il docente di scuola dell'infanzia con orario completo non potrà superare le 25 ore di permesso in un anno scolastico. I permessi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione, devono avere una durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore (Es. se un docente il martedì ha 5 ore di lezione può al massimo richiedere 2 ore di permesso, mentre con una sola ora di lezione giornaliera non è possibile richiedere il permesso). **La concessione dei permessi è subordinata alle esigenze di servizio e alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, anche dietro corresponsione di ore eccedenti.** Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, **il dipendente è tenuto a recuperare le ore non prestate** in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. Spetta al Dirigente, per il tramite del referente di plesso, stabilire il recupero delle ore non lavorate in una o più soluzioni, con ordine di servizio scritto, entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso **Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.**

### **Personale ATA**

Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare le 36 ore. La durata del permesso non può superare la metà dell'orario giornaliero ovvero 3 ore. La concessione dei permessi è subordinata solo alle esigenze di servizio. Il dipendente è tenuto al recupero entro due mesi dalla fruizione delle ore di permesso pena la trattenuta della somma pari alla retribuzione spettantegli per il numero di ore non recuperate. Il recupero per il personale ATA è concordato con il Dsga.

**In merito ai permessi concessi entro il 28 aprile 2023, i referenti di plesso faranno pervenire alla scrivente un dettagliato riepilogo con l'evidenza delle ore non recuperate ai fini della prevista trattenuta stipendiale entro lunedì 8 maggio p.v.**

Il Dirigente Scolastico

*Giuliana Cicero*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*